

Liguria

Delib.G.R. 5-10-2007 n. 1154

Approvazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della L.R. 3 maggio 2006, n. 10 (disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca reg.le).

Pubblicata nel B.U. Liguria 31 ottobre 2007, n. 44, parte seconda.

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale";

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della predetta legge regionale la Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente;

Atteso che i criteri di cui sopra devono tenere conto di quanto previsto dall'art. 4 della già citata L.R. n. 10/2006;

Visto il 3° comma dell'art. 4 della medesima legge regionale il quale prevede che la presente deliberazione sia approvata previo parere del Nucleo tecnico regionale di cui all'art. 5 della stessa legge regionale;

Ritenuto opportuno discostarsi dal parere, espresso dal predetto Nucleo nella seduta del 17 aprile 2007, limitatamente a ciò che attiene al criterio delle distanze tra le sale (punto 15);

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo dott. Fabio Morchio;

Delibera

Per i motivi in premessa specificati

l) di approvare i seguenti criteri recanti attuazione del titolo I della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission e istituzione della mediateca regionale)

1. Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission e istituzione della mediateca regionale), e in particolare dell'articolo 4, si definiscono i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente all'entrata in vigore della citata legge regionale.

2. La presente deliberazione definisce inoltre, altresì, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) della L.R. n. 10/2006, le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.

2. Definizioni

1. Sono interessate dalla presente deliberazione le strutture definite dall'art. 2 della L.R. n. 10/2006. In tale ambito si precisa che per cinecircolo e cinestudio, si intende uno spazio, destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza e ai disposti di cui alla Circ. 19 maggio 1984, n. 10.15506.13500 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale".

3. Autorizzazione all'esercizio cinematografico

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni sono interventi soggetti all'autorizzazione stessa di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/2006:

- a) l'edificazione di nuove sale o arene anche conseguente a demolizione e ricostruzione;
- b) la trasformazione, intesa come mutamento di destinazione d'uso con o senza opere, al fine di rendere idoneo un immobile allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
- c) l'adattamento, inteso come adeguamento strutturale o funzionale di immobili già adibiti all'esercizio di attività cinematografica;
- d) l'ampliamento, inteso come aumento del numero di schermi e/o di posti;
- e) il trasferimento, inteso come spostamento della sede delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio provinciale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti di cui alla presente deliberazione.

2. Resta fermo l'obbligo di acquisire i pertinenti titoli edilizi nei casi previsti dalla vigente legislazione nonché il rispetto della strumentazione urbanistica comunale.

4. Esenzioni

1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'art 3 comma 2 della L.R. n. 10/2006:

a) le sale e le arene con capienza inferiore a cento posti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della L.R. n. 10/2006;

b) i cinecircoli ed i cinestudi.

2. Nel caso in cui i lavori di cui al punto 3, comma 1, lettera c) e d) della presente deliberazione riguardino una sala situata in zona A di cui al D.M. n. 1444/1968 come individuate dallo Strumento Urbanistico Generale, l'adattamento in multisala sino ad un massimo di tre schermi è consentito anche in deroga alle distanze previste all'articolo 15 e, qualora non si aumenti il numero dei posti oltre il 20%, anche in deroga al numero di schermi sino ad un massimo di sei.

3. I soggetti titolari di interventi di realizzazione, trasformazione, adattamento, trasferimento delle sale o arene di cui al comma 1 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione di cui all'articolo 5 della L.R. n. 10/2006.

5. Disposizioni procedurali e contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla richiesta del titolo edilizio, se ed in quanto necessario per la realizzazione dell'intervento.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione secondo le tipologia di cui all'articolo 2 della L.R. n. 10/2006, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;

c) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione che si intende assegnare all'esercizio;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) certificazione generale del casellario giudiziale, attestante i requisiti morali;

g) nel caso in cui non sia necessario, in relazione all'intervento, il rilascio del titolo edilizio, autocertificazione recante l'attestazione in tal senso.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti che, salvo la determinazione di cui alla lettera h), devono essere a firma di tecnico abilitato:

- a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
- b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;
- c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1: 100 dell'edificio;
- d) sezione longitudinale di tutte le sale di proiezione in scala non inferiore 1:50 con la rappresentazione grafica dei raggi visuali di tutte le file di posti e verifica della curva di visibilità corredata da planimetria in scala non inferiore a 1:50 di tutte le sale con rappresentazione grafica dei raggi visuali per tutti gli ordini di posti;
- e) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), nonché la descrizione dell'eventuale presenza di attività economiche avviate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
- f) verifica della compatibilità ambientale, tenuto conto anche dell'impatto indotto sulla viabilità, limitatamente alla realizzazione di nuove multisale con più di tre schermi;
- g) documentazione tecnica attestante la verifica del rispetto degli standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta;
- h) idonea documentazione in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo ai sensi della legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 (Norme in materia di inquinamento acustico), limitatamente alla realizzazione di arene e di nuove multisale con più di tre schermi;
- i) determinazione assunta su progetto, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla Commissione comunale di vigilanza o dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa) relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui al punto 12 della presente deliberazione;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa) relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della

richiesta e le sale e multisale più prossime all'interno del territorio provinciale, con indicazione del percorso utilizzato;

l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa) relativa alla conformità della documentazione presentata rispetto alla normativa comunale, regionale e statale vigente in materia.

4. Ai fini del rilascio del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento da realizzare si applicano le disposizioni del Regolamento Edilizio localmente vigente.

5. La richiesta per la trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione dell'immobile che si intende destinare a multisala.

6. Irricevibilità ed integrazioni della domanda

1. Costituisce causa di irricevibilità della domanda la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente.

2. Nel corso della fase istruttoria il comune, formula richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:

- mancanza della documentazione di cui al punto 5;
- mancata sottoscrizione della domanda.

7. Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione contestualmente al titolo edilizio. Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto a titolo edilizio l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo da parte del Nucleo di valutazione, di cui al punto 11, ovvero dall'infruttuoso decorso del termine per l'espressione del relativo parere.

2. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

8. Trasferimento di gestione o di titolarità

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto del parere del nucleo di valutazione, per atto tra vivi o causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune competente per territorio, che ne trasmette copia al nucleo di valutazione.

2. La comunicazione è effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

- b) entro un anno dalla morte del titolare;
- c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.

9. Revoca e proroga dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di revoca dall'autorizzazione:

- a) il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro diciotto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori anni due, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;
- b) l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a due anni. Il termine è elevato a anni tre nel caso in cui l'inattività sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario a carico del soggetto presentante, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso di multisale con più di sette schermi, qualora nei tempi stabiliti dal comma 1 la superficie prevista sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata.

4. L'istanza di proroga è presentata al comune che si esprime in merito alla richiesta di proroga entro novanta giorni dal suo ricevimento, inviando contestuale comunicazione al nucleo di valutazione.

10. Compiti dei comuni

1. Al comune, competente per territorio, compete l'espletamento della fase istruttoria e la pubblicizzazione della domanda tramite l'affissione dell'istanza all'albo pretorio.

2. Il comune, trasmette copia dell'istanza al Nucleo di valutazione entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune.

11. Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/2006, effettua l'esame della documentazione pervenuta dal comune competente per territorio, e procede alla verifica dell'istanza alla luce dei criteri e dei parametri di cui ai punti 12, 13, 14 e 15 della presente deliberazione. In caso di mancata espressione del parere entro sessanta giorni, lo stesso parere si intende positivo.

2. Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del soggetto richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione da parte del comune.

12. Requisiti tecnici minimi

1. Il nucleo di valutazione si esprime sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi necessari:

a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e digitale e di riproduzione sonora digitale;

b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;

c) cassa automatica;

d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri di seduta e con distanza fra le file non inferiore a un metro;

e) visibilità da parte di tutti gli ordini di posti.

13. Disposizioni particolari per le arene

1. L'esercizio dell'attività di arena, è svolto nel periodo fra il 15 maggio e il 30 settembre.

2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento l'apertura di un'arena da parte di un soggetto che gestisce una sala o multisala nello stesso comune, alle seguenti condizioni:

a) l'attività sia svolta nell'ambito del periodo di cui al comma 1 e in concomitanza con il periodo di chiusura della sala o multisala;

b) l'arena non abbia capienza superiore a quella interna della sala o multisala;

c) siano rispettate le condizioni di sicurezza e siano ottenute le altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

3. Non è soggetta altresì ad autorizzazione l'arena la cui attività sia già stata oggetto di autorizzazione negli anni precedenti, fatte salve l'ubicazione nella medesima area e la previsione della stessa capienza.

4. I soggetti titolari di arene di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a inviare comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a informare il nucleo di valutazione.

14. Capacità dell'offerta

1. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti indicatori:

a) rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale).

b) coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente provinciale e il quoziente regionale.

2. Per la concessione dell'autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente provinciale.

3. Per le istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite di cui al comma 2, l'autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.

4. Ai fini della verifica di cui ai commi precedenti, sono considerati:

a) i posti di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate.

b) i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di richiesta dell'autorizzazione, anche se non ancora in attività.

5. Sono escluse dal computo le arene, salvo quelle di cui al punto 13, comma 2 della presente deliberazione, i cineclub e i cinecircoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della L.R. n. 10/2006;

6. Sono comprese nel computo le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della L.R. n. 10/2006;

7. Per quanto concerne la popolazione residente a livello provinciale e regionale si fa riferimento al dato ufficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

8. Per quanto concerne il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.

15. Distanze

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 10/2006, la distanza in linea d'aria fra le strutture cinematografiche esistenti e quelle per cui si chiede l'autorizzazione deve essere:

a) almeno 10 km. da strutture multiplex (strutture cinematografiche dotate di oltre 8 schermi e di oltre 1800 posti);

b) almeno 5 km. da strutture multisala, con numero di posti oltre i 1000 e con numero di schermi superiori a 4;

c) almeno 2 km. da sale cinematografiche attive almeno 270 giornate l'anno e di dimensione e struttura inferiori a quelle indicate sub a) e sub b).

2. Le distanze di cui al punto 1, si riducono rispettivamente a 5 km, a 2,5 km in linea d'aria nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
3. Le distanze di cui al punto 1, si raddoppiano per le autorizzazioni relative a strutture megaplex (strutture cinematografiche dotate di oltre 15 schermi ovvero di almeno 3.500 posti).
4. Per il calcolo delle distanze si procede a verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto e di atti di cui al punto 5, comma 3, lettera k) della presente deliberazioni.
5. Sono comprese nel computo delle distanze le sale con capienza inferiore ai cento posti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della L.R. n. 10/2006.
6. Sono esclusi dal computo delle distanze le arene, i cineclub e i cinecircoli.
7. Per le istanze che riguardano sale ubicate in zona A, di cui al D.M. n. 1444/1968, come individuata dallo Strumento Urbanistico Generale, ed in possesso di requisiti superiori a quelli minimi previsti da punto 12, il Nucleo di valutazione si riserva di esprimere il proprio parere anche in deroga a quanto stabilito al comma 1, tenendo conto, in particolare, di quanto disposto da punto 3 comma 1 lettere b) e c).

16. Attività di monitoraggio

1. La Regione al fine di aggiornare costantemente l'anagrafe delle sale cinematografiche e di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica e per consentire la puntuale verifica dei presenti criteri, si avvale della collaborazione dei Comuni, delle Province, delle Camere di Commercio, nonché della collaborazione dell'AGIS.

17. Norma transitoria

1. Le strutture attualmente inattive, situate in zona A di cui al D.M. n. 1444/1968 come individuate dallo Strumento Urbanistico Generale, non sono soggette alla revoca prevista dal punto 9, comma 1, lettera b) qualora i soggetti titolari procedano a lavori di adattamento e riavviino la propria attività entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo concessione della proroga di cui al punto 9, comma 1, lettera a).

II) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.